

Corte Conti, Sez. Giur. Lazio, 25.11.2014, n. 843

Materia: Ausiliaria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons., dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 19 novembre 2014, con l'assistenza del segretario, dr. Alessandro Vinicola;

Uditi l'Avv. Jean Paul de Jorio difensore di parte attrice, e l'avv. Massimo Boccia Neri in rappresentanza dell'I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73605, proposta, dal sig. A. D. W., elettivamente domiciliato in Roma P.zza del Fante n. 10 presso lo studio del prof. avv. Filippo de Jorio che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta delega a margine dell'atto introduttivo;

avverso

il Ministero della Difesa

FATTO

Con istanza di riassunzione depositata in data il A. D. W. ripropone ricorso avverso il D.M. n. 25/2/A del 4 febbraio 2005 di liquidazione della pensione ordinaria definitiva, a seguito di annullamento, con sentenza n. 151 del 24/3/2014 della Corte dei Conti Sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello, della sentenza n. 399/2010 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio e depositata in data 23/02/2010, che declinava la propria giurisdizione in materia.

Risulta in atti che parte ricorrente, maresciallo di 1° classe sp. del Ministero della Difesa, fu assegnato, ai sensi della legge 801/1977 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, settore S.I.S.M.I., dal 2 agosto 1986 sino al 1 novembre 1993 (decreto del 15/5/1986) data in cui, riassegnato al Ministero della Difesa, fu posto in congedo, per limiti di età.

Con atto ricorsuale depositato in data 10 ottobre 2010 parte ricorrente, ha chiesto l'annullamento, del provvedimento del Ministero della Difesa n. 25/2/A del 4 febbraio 2005, concessivo di pensione militare ordinaria definitiva sostenendo che *“da tutta la documentazione del Ministero della Difesa, di cui alle note sopra indicate, appare chiaramente il collocamento nella riserva al 3/11/1993 e ciò senza alcuna ragione in quanto il ricorrente era stato giudicato dalla Commissione medica, nel 1992 idoneo al servizio*

incondizionato quale maresciallo di 1^a cl, condizione questa indispensabile ai fini del passaggio nella posizione di ausiliaria” con riconoscimento del proprio diritto “ad essere collocato a riposo nella posizione di ausiliaria con conseguente riliquidazione della pensione (...)”

Con sentenza n. 399/10, depositata in data 23 febbraio 2010, la Sezione Giurisdizionale per il Lazio declinava la propria giurisdizione rilevando che le doglianze formulate con il ricorso introduttivo dal sig. A. D. W. - militare collocato in congedo nella categoria della riserva, con decorrenza dal 3 novembre 1993 senza transito nell’ausiliaria - erano volte a contestare il decreto del Ministero della Difesa del 20 gennaio 1994 anziché il decreto definitivo di collocamento a riposo n. 25 /2/A del 4 febbraio 2005.

Al riguardo, il Giudice unico sosteneva che l’interessato avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del 1994 con il quale era stato collocato in riserva anziché in ausiliaria e che, di conseguenza, la questione sottoposta al suo vaglio, attenendo allo status del militare e definendo il momento di cessazione dal servizio, esulava dalla cognizione della Corte dei conti spettando, invece, al Giudice del rapporto di impiego.

Il sig. A. D. W. proponeva appello rappresentando, che, con il provvedimento concessivo di pensione militare ordinaria definitiva (decreto n. 25/2/del 4 febbraio 2005), il Ministero della Difesa lo aveva posto direttamente nella posizione di riserva e non nella posizione di ausiliaria a cui aveva diritto, violando l’art. 44 della legge n. 212/83.

La III Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 151/2014, accoglieva l’appello interposto dal sig. A. D. W. e per l’effetto annullava la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 399 del 23.02.2002, con rinvio al primo giudice per la definizione della controversia.

Con istanza depositata in data 15 aprile 2014 il A. D. W. ha riassunto il ricorso avverso il decreto n. 25/2/A del 4 febbraio 2005 di liquidazione della pensione ordinaria definitiva chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione inclusiva della suddetta indennità di ausiliaria, dal momento in cui si è maturato il diritto. Con arretrati e accessori di legge.

Con memoria depositata in segreteria in data 10 novembre 2014 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità dell’odierno ricorso per violazione del giudicato, in quanto, il Sig. A. D. W. aveva già ottenuto in sede giurisdizionale amministrativa un pronuncia negativa in ordine alle censure di illegittimità del decreto dirigenziale n. 141 del 20 gennaio 1994.

Rileva, sul punto, l’amministrazione resistente che il Maresciallo di 1^a Classe A. D. W., con atto notificato il 28 maggio 1997, propose ricorso al T.A.R. per il Lazio avverso il provvedimento con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri respinse la sua richiesta di essere richiamato in servizio presso il S.I.S.M.I., nonché avverso il decreto dirigenziale n. 141 del 20 gennaio 1994, con il quale la disciolta Direzione Generale per il Personale Militare dell’Aeronautica aveva disposto il suo collocamento in congedo, nella riserva, per raggiungimento dei limiti di età, anziché nell’ausiliaria, a decorrere dal 3 novembre 1993

eccependo l'illegittimità del collocamento nella riserva per mancanza del presupposto in quanto, al momento del raggiungimento dei limiti di età, l'interessato affermava di essere stato dichiarato idoneo al servizio militare nelle competenti sedi medico-legali e, pertanto, avrebbe dovuto essere collocato nell'ausiliaria; ricorso definito con sentenza n. 15666 del 23 dicembre 2006 sfavorevole al sig. A. D. W..

Con memoria in data 3 ottobre 2014 la difesa di parte attrice ha reiterato le conclusioni del ricorso introduttivo chiedendo la riliquidazione della pensione del ricorrente inclusiva della indennità di ausiliaria.

All'odierna pubblica udienza, sono presenti l'avv. Jean Paul de Jorio difensore di parte attrice e l'avv. Paola Massafra per l'I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201 che riportandosi a tutte le domande, eccezioni, istanze, argomenti hanno concluso come in atti.

In ragione di tanto la causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza.

DIRITTO

Preliminarmente questo giudice rigetta l'eccezione formulata in udienza dal difensore di parte attrice relativamente alla tardività del deposito della memoria dell'amministrazione convenuta (10 novembre 2014) rilevando che la data del termine cadeva il 9 novembre 2014, giorno festivo.

Nel merito la questione all'esame del Giudicante concerne il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione inclusiva della indennità di ausiliaria, dal momento in cui si è maturato il diritto. Con arretrati e accessori di legge.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Giova premettere che l'indennità di ausiliaria costituisce una voce del trattamento economico connesso allo status degli ufficiali che, cessati dal servizio permanente effettivo, vengono a trovarsi, per la durata di otto anni, in una particolare posizione che li colloca costantemente a disposizione del governo e nella impossibilità di assumere impieghi o servizi di altro genere; in relazione a tale condizione gli stessi vengono compensati con l'attribuzione della relativa indennità che, ai sensi dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986 n. 224, per come interpretato dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, è pari alla differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 44 L. 10 maggio 1983 n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici, e l'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza, *ratione temporis* applicabile al caso in esame, il diritto a transitare nella categoria dell'ausiliaria si conseguiva al raggiungimento del 56° anno di età e purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato.

Dalla chiara lettera della norma si evince che il collocamento in ausiliaria è subordinato alla presenza di due concomitanti requisiti: compimento del 56° anno di età; idoneità fisica al servizio militare.

Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato nell'atto di gravame, il Sottufficiale D. W., sottoposto a visita medica presso l'Istituto medico legale di Roma con estratto verbale di visita n. 18004 del 3.11.1993, non era risultato idoneo ai servizi dell'ausiliaria e, pertanto, collocato con decreto dirigenziale n. 141 del 20 gennaio 1994, in congedo nella categoria della riserva anziché nell'ausiliaria, a decorrere dal 3 novembre 1993.

Avverso il provvedimento è stato anche proposto atto ricorsuale rigettato dal T.A.R. per il Lazio con sentenza n. 15666 del 23 dicembre 2006.

La pretesa del ricorrente relativa ad una presunta mancata corresponsione dell'indennità di ausiliaria sulla pensione è, pertanto, destituita di qualsiasi fondamento giuridico poiché il trattamento di ausiliaria presuppone il collocamento in ausiliaria, negato dall'amministrazione con il provvedimento di collocazione in riserva per mancanza del presupposto dell'idoneità all'impiego militare.

Per le considerazioni esposte il ricorso è palesemente infondato e, quindi, non meritevole di accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare, comunque, le spese di giudizio tra le parti, stante la complessità della materia e dell'iter giudiziario della vicenda.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio, in funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.

Dà atto, inoltre, dell'avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c..

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 19 novembre 2014 .